



Allegato 2 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (RS 748.215.1)

Requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alle marcature

per gli aeromobili della categoria speciale,

Sottocategoria Ultraleggeri

Edizione 1: 12.06.2015

Entrata in vigore: 15.07.2015

Indice

1	Natura giuridica.....	3
2	Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali	3
3	Restrizioni operative	4
4	Marche.....	4

1 Natura giuridica

Le presenti requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alle marcature (NEI) costituiscono l'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili.

2 Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali

- 2.1 Gli autogiri/girocoteri con motore a combustione o elettrico devono essere conformi alle norme di costruzione dell'autorità aeronautica tedesca (*Luftfahrtbundesamt*, LBA) relative agli autogiri ultraleggeri (BUT) nella versione del 25 settembre 2012 (Nachrichten für Luftfahrer II-67/12, cfr. pubblicazioni sito Internet LBA) o alla norma di certificazione inglese CAP 643 «British Civil Aviation Airworthiness Requirements, Section T, Light Gyroplanes» (cfr. pubblicazioni sito Internet CAA-UK) nella versione del 9 maggio 2013. In alternativa, è certificata l'applicazione di una versione anteriore di queste norme in vigore al momento della certificazione del tipo. La massa al decollo non deve superare 560 kg.
- 2.2 Gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore elettrico devono essere conformi alle norme di costruzione dell'autorità aeronautica tedesca (*Luftfahrtbundesamt*, LBA) relative ai velivoli ultraleggeri (LTF-UL) nella versione del 30 gennaio 2003 (Nachrichten für Luftfahrer II-17/03, cfr. pubblicazioni sito Internet LBA) o alla norma di certificazione inglese CAP 482 «British Civil Airworthiness Requirements, Section S, Small Light Aeroplanes» (cfr. pubblicazioni sito Internet CAA-UK) nella versione del 21 ottobre 2009. In alternativa, è certificata l'applicazione di una versione anteriore di queste norme in vigore al momento della certificazione del tipo. La massa al decollo degli apparecchi monoposto non deve superare 300 kg, quella degli apparecchi biposto 450 kg. Per il dispositivo di salvataggio, inclusi tutti i necessari elementi di fissaggio e di azionamento, può essere calcolato in aggiunta un peso forfettario massimo di 15 kg per gli apparecchi monoposto e di 22,5 kg per gli apparecchi biposto.
- 2.3 Le propulsioni elettriche sottostanno alle Special Conditions CS-22 dell'AESA «Installation of electric propulsion units in powered sailplanes (Doc. SC-22-2014-01, cfr. pubblicazioni sito Internet AESA)».
- 2.4 L'UFAC non verifica l'adempimento delle requisiti di navigabilità e non viene effettuata la validazione del tipo. Esso riconosce i certificati di tipo rilasciati dai seguenti organismi di certificazione:
 - a. Deutscher Aero Club
 - b. Deutscher Ultraleichtflugverband
 - c. British Microlight Aircraft Association
 - d. Austro Control

3 Restrizioni operative

3.1 I voli acrobatici sono vietati.

3.2 I voli secondo le regole del volo a vista notturno (NVFR) e secondo le regole del volo strumentale (IFR) sono vietati.

4 Marcature

4.1 All'interno dell'abitacolo del velivolo, in modo ben visibile a tutti gli occupanti, deve essere apposta una targhetta con la seguente scritta permanente:

ULTRALIGHT

Un'autorizzazione di volo è stata rilasciata per il presente aeromobile della categoria speciale, sottocategoria Ultralight. L'aeromobile è soltanto parzialmente conforme alle norme internazionali.

4.2 La seguente marcatura, formata da caratteri aventi un'altezza minima di 30 mm, deve essere apposta in modo ben visibile sulla parte esterna in corrispondenza dell'accesso:

ULTRALIGHT

Berna, 24 giugno 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard